



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 20 DEL 10 APR. 2014

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di elettrodi per monitoraggio in fabbisogno alle Aziende Sanitarie del Veneto. Rettifica degli atti di gara.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Il presente rettifica il disciplinare di gara della procedura aperta per la fornitura di elettrodi per monitoraggio in fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto già approvati con decreto n. 19 del 24.03.2014.

IL DIRIGENTE DEL COORDINAMENTO REGIONALE ACQUISTI PER LA SANITA'

PREMESSO che

con D.G.R. n. 1272 del 03.07.2012 sono state programmate le procedure di gara centralizzate a livello regionale ed afferenti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità per il biennio 2012-2013, tra le quali la gara d'appalto per la fornitura di Elettrodi per monitoraggio in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto;

con Decreto n. 19 del 24.03.2014 sono stati approvati gli atti di gara, tra cui il Disciplinare, in cui si prevedeva in merito alla Busta B – Documentazione tecnica che *“Alla scheda tecnica deve essere allegata copia conforme all'originale di tutti i certificati attestanti quanto dichiarato. Le informazioni riportate attraverso la compilazione della scheda tecnica hanno esclusivamente scopo riassuntivo; pertanto nessuna delle caratteristiche riportate sarà considerata ai fini della validità della scheda tecnica, se non comprovata dai certificati attestanti quanto dichiarato.”*

Si rileva che la prescrizione sopra esposta è stata inserita per mero errore materiale.

Pertanto, si ritiene di rettificare il Disciplinare di gara (**Allegato A**) eliminando il paragrafo sopra citato.

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

VISTE le DD.G.R. n. 4206 del 30 dicembre 2008, n. 2492 del 19 ottobre 2010, n. 2370 del 29.12.2011;

VISTI i DD.D.R. 48 del 9 ottobre 2013 e n. 19 del 24.03.2014;

DECRETA

1. di rettificare Disciplinare di gara (**Allegato A**) eliminando il paragrafo *“Alla scheda tecnica deve essere allegata copia conforme all’originale di tutti i certificati attestanti quanto dichiarato. Le informazioni riportate attraverso la compilazione della scheda tecnica hanno esclusivamente scopo riassuntivo; pertanto nessuna delle caratteristiche riportate sarà considerata ai fini della validità della scheda tecnica, se non comprovata dai certificati attestanti quanto dichiarato.”*;
2. di dare adeguata pubblicità del presente atto nelle forme di legge;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per la Regione;
4. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Dirigente del
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità
Nicola De Conti